

LINEE GUIDA RELATIVE ALLE PROCEDURE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 6 DEL D. LGS. N. 165/2001.

**ART. 1
(oggetto)**

Le presenti linee guida disciplinano le procedure per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a titolo oneroso, quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa.

Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli artt. 2222 e 2230 del codice civile.

**ART. 2
(presupposti normativi)**

Ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D. Lgs.vo n. 165/2001 e successive modificazioni, gli incarichi possono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti, la cui verifica deve analiticamente risultare dalla determinazione dirigenziale di cui all'articolo seguente:

- a) l'oggetto della prestazione d'opera deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Ente camerale e ad obiettivi e progetti specifici e determinati, e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità della Camera;
- b) deve essere accertata preliminarmente l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente. L'accertamento è effettuato dal Segretario Generale, ovvero dal Dirigente competente, che potranno avvalersi dell'ausilio dei Responsabili di Posizione organizzativa;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
- e) deve essere accertata la disponibilità di bilancio in relazione ai limiti di spesa eventualmente stabiliti dalla legge.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria nel caso di attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che lavorino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Non possono essere conferiti o mantenuti incarichi a coloro che:

- abbiano riportato condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione o abbiano procedimenti pendenti per gli stessi reati;
- abbiano riportato reati di cui alle leggi antimafia;
- siano sottoposti a misure di prevenzione e quant'altro previsto dalle leggi antimafia,
- nei cui confronti siano state applicate sanzioni interdittive che comportino il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

ART. 3 **(procedura comparativa mediante avviso pubblico)**

Il Dirigente competente, per quanto attiene gli obiettivi da conseguire o l'esecuzione degli specifici progetti cui la prestazione è correlata, dispone con propria determinazione la pubblicazione di uno specifico avviso, nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:

- a) oggetto dell'incarico e fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c) tipologia, durata e compenso previsti per l'incarico. Il compenso proposto deve essere congruo per la prestazione richiesta - in relazione ai contenuti professionali, alla complessità e alla durata dell'incarico;
- d) luogo della prestazione e modalità di realizzazione della medesima (livello di coordinazione);
- e) modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione, corredate dei relativi *curricula*, dell'eventuale documentazione richiesta e/o ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione;
- f) termine entro cui è resa nota la conclusione della procedura comparativa;
- g) modalità di svolgimento della procedura comparativa utilizzata per lo specifico incarico;
- h) ufficio di riferimento e responsabile del procedimento.

Eventuali requisiti specifici previsti nell'avviso di selezione devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.

L'avviso deve essere pubblicato sul sito web dell'Ente e mediante affissione all'albo camerale per almeno 10 giorni di calendario. Resta ferma la possibilità di disporre ulteriori forme di pubblicazione in considerazione della tipologia e dell'entità del contratto.

ART. 4
(modalità di svolgimento della procedura comparativa con avviso pubblico)

Nel caso di procedura comparativa realizzata attraverso la pubblicazione di un avviso, la selezione può avvenire:

❖ mediante una valutazione dei *curricula*, che dovranno essere debitamente sottoscritti ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e contenere, fra l'altro, i seguenti dati:

- anagrafici: nome – cognome - luogo e data di nascita – residenza – recapito
- codice fiscale
- titoli di studio e data conseguimento
- eventuale iscrizione all'albo professionale
- illustrazione delle competenze e specializzazioni
- elenco dei principali incarichi svolti nella Pubblica Amministrazione.

❖ mediante una valutazione dei *curricula* integrati con un colloquio e/o con altre modalità ritenute consone alla peculiarità dell'incarico (es. offerta economicamente più vantaggiosa, caratteristiche qualitative e metodologiche della prestazione desumibili dall'offerta, tempistica di realizzazione dell'incarico, ecc.).

La valutazione è effettuata dal Dirigente competente, sulla base della professionalità dei candidati, avuto riguardo ai profili formativi e di specializzazione, nonché delle esperienze di lavoro da essi maturate, con stretto riferimento ai contenuti e alle caratteristiche di esecuzione del progetto o delle attività che formano oggetto dell'incarico da conferire.

La valutazione e la scelta effettuate in base alle modalità di svolgimento della procedura comparativa adottata devono risultare da apposito atto scritto, in cui siano adeguatamente evidenziate le motivazioni dell'individuazione del contraente. Tali motivazioni possono essere esposte direttamente nella determinazione di affidamento dell'incarico.

Non trattandosi di procedure di reclutamento, nell'atto stesso non devono essere stilate graduatorie né espressi giudizi di idoneità.

ART. 5
(procedura comparativa semplificata)

In deroga alle procedure dettagliate all'articolo precedente - ma sempre nel rispetto dei presupposti di cui al precedente art. 2 - ove ravvisi la necessità di ricorrere a prestazioni specialistiche, l'Ente si atterrà - per esigenze di flessibilità e di celerità - ad una procedura comparativa semplificata per il conferimento dei relativi incarichi, basata esclusivamente sull'analisi dei *curricula* - da richiedere ad almeno tre professionisti, per garantire un adeguato grado di confronto .

Il Dirigente competente valuterà le specifiche esperienze attestate dai *curricula* in relazione all'incarico da attribuire, anche al fine di costituire annualmente elenchi di personale altamente qualificato e selezionato cui attingere. In tale fattispecie – nella valutazione dei *curricula* - rivestirà particolare rilievo la circostanza di aver già svolto incarichi specialistici presso la Camera di Commercio di Pavia o presso le sue Aziende Speciali.

ART. 6
(conferimento di incarichi senza procedura comparativa)

Il Dirigente può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorra una delle seguenti situazioni:

- a) non hanno avuto esito le procedure comparative di cui al precedente art. 3, purchè non siano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione;
- b) in casi di particolare urgenza - documentati e non imputabili all'Ente camerale - quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi, progetti, obiettivi - che richiedono l'esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti - non consentano l'utile e tempestivo l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica e/o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni, per cui risulta notorio che uno solo può fornirle o eseguirle con il grado di perfezione richiesto;
- d) per incarichi di importo unitario complessivo non superiore a 5.000 euro, oltre IVA e altri oneri di legge.

Sono altresì esclusi:

- e) gli incarichi conferiti ad esperti delle commissioni di concorso e di gara, indetti dalla Camera di Commercio di Pavia;
- f) gli incarichi attinenti le attività di formazione del personale dipendente.

Sono esclusi sia dalle procedure comparative sia dagli obblighi di pubblicità – oltre ai casi previsti dall'art. 7, comma 6-quater del D. Lgs.vo n. 165/2001 - le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica, caratterizzata da un rapporto *intuitu personae* che consente il raggiungimento del fine, e che comportano per loro stessa natura una spesa di modica entità, equiparabile ad un rimborso spese, sebbene idonea a remunerare la prestazione.

Il Dirigente dovrà adeguatamente motivare tutti i casi di affidamento di incarichi al di fuori delle procedure di comparazione.

ART. 7
(formalizzazione dell'incarico)

La Camera di Commercio formalizza l'incarico mediante stipula di un contratto in forma scritta, nel quale sono specificati:

- a) individuazione delle parti contraenti e tipo di collaborazione instaurata
- b) oggetto dell'incarico
- c) modalità di svolgimento e di realizzazione dell'incarico, di verifica dell'attività svolta ed eventuale coordinamento con l'Ente per lo svolgimento dell'incarico
- d) obblighi dell'incaricato
- e) entità del compenso e degli eventuali rimborsi, con modalità e tempi di erogazione
- f) termine finale di esecuzione dell'incarico e – qualora previsti - termini accessori di svolgimento dell'incarico, con l'indicazione delle eventuali penalità per il mancato rispetto di tali termini
- g) impegno agli obblighi di segretezza e di riservatezza rispetto ai fatti, informazioni o altro di cui abbia avuto notizia/comunicazione/conoscenza nello svolgimento dell'incarico
- h) durata del contratto
- i) cause di cessazione e di recesso dal contratto, eventuali termini di preavviso, casi di risoluzione contrattuale per inadempimento

Le prestazioni di cui alle presenti linee guida sono espletate senza vincoli di subordinazione, non comportano osservanza di un orario di lavoro né l'inserimento dei collaboratori nella struttura organizzativa dell'Ente, fatte salve le esigenze di coordinamento concordate in sede di contratto.

Nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa sono inoltre inserite specifiche clausole che escludono la possibilità di convertire gli stessi in rapporti di lavoro di tipo subordinato.

Nel caso di consulenza, il relativo contratto deve contenere la clausola che l'efficacia del medesimo decorre dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Camera (cfr art. 3 comma 18 l. n. 244/2007).

Il corrispettivo è al lordo degli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali ed è liquidato previa verifica di cui al successivo art. 8.

Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione.

Il Dirigente competente, qualora ravvisi motivi di pubblico interesse, può definire con provvedimento motivato la proroga del rapporto di collaborazione per una volta sola, e per un periodo non superiore a quello indicato al primo comma, lettera f) del presente articolo.

ART. 8
(verifica dell'esecuzione dell'incarico)

Il Dirigente competente, coadiuvato dai responsabili delle strutture coinvolte, verifica il corretto svolgimento dell'incarico, in particolare quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo. La verifica avviene mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati dell'incarico stesso.

Il collaboratore è comunque tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa, ovvero di un riscontro puntuale al riguardo, qualora l'oggetto della prestazione non si sostanzi già nella produzione di studi, ricerche o pareri.

ART. 9
(pubblicità, comunicazione ed efficacia dell'incarico)

La Camera di Commercio rende noti gli incarichi conferiti mediante pubblicazione periodica di elenchi , con le modalità e i termini previsti dalle vigenti disposizioni.

La Camera di Commercio provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 173 della L. n. 266/2005, alla trasmissione alla sezione regionale della Corte dei Conti degli atti di spesa relativi ad affidamento di incarichi di studi e consulenze superiori all'importo di 5.000 Euro.

E' fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in merito all' efficacia dei contratti di consulenza stipulati, che decorre dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'Ente stipulante (art. 3, comma 18, L. n. 244/2007).

ART. 10
(norme finali)

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti linee guida, si fa riferimento alla normativa generale e alla regolamentazione interna vigente al momento del conferimento degli incarichi, anche per la specifica finalità di garantire la trasparenza, il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica.

Le presenti linee guida entrano in vigore il giorno successivo alla data di emanazione del provvedimento camerale di approvazione.